

Pubblicato il 16/01/2017

N. 00063/2017 REG.PROV.CAU.

N. 03400/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3400 del 2016, proposto da:

Comune di Alia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Comandè' C.F. CMNCRL73B25G273O, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Caltanissetta, N. 2/D;

contro

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc. Distrett. Stato Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
Comune di Novara di Sicilia in Persona del Sindaco P.T., Comune di Lucca Sicula in Persona del Sindaco P.T. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.D.G. n. 2442 del 7 ottobre 2016, pubblicato nella G.U.R.S. del 4 novembre 2016, con il quale il dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti ha approvato la graduatoria definitiva degli interventi ammessi ed elenco degli interventi non ammessi al "Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati a miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana" nella parte in cui l'istanza di finanziamento del Comune di Alia è stata inserita nell'elenco degli interventi "NON AMMESSI", piuttosto che nella graduatoria finale di cui alla linea di intervento AI (doc.1);

ove occorra e per quanta di ragione del D.D.G. n. 1254 del 31 maggio 2016, pubblicato nella G.U.R.S. del 17 giugno 2016, con il quale il dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti ha approvato n. 5 differenti elenchi che facevano parte integrante del medesimo decreto, nella parte in cui l'istanza di finanziamento presentata dal comune di Alia è stata inserita nell'elenco delle istanze ritenute non ammissibili alle linee di intervento A1-A2-B-C, piuttosto che nell'elenco delle istanze ritenute ammissibili alla linea di intervento A1 (doc. 2);

- dei verbali della Commissione di Valutazione, riunitasi nei giorni 14-15-19-20 settembre 2016 e conosciuti in quanto richiamati nel DDG n. 2442/2016, nel corso dei quali l'amministrazione ha proceduto alla valutazione ed assegnazione dei punteggi, redigendo le graduatorie definitive di merito per ogni linea di intervento e la tabella degli interventi non ammessi con i relativi motivi di esclusione, nella parte in cui l'istanza presentata dal Comune di Alia è stata giudicata non ammissibile;

- delle schede di ammissibilità degli interventi, redatte dal Servizio 7 del Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità Trasporti con l'Ausilio della Commissione di Valutazione, e conosciute in quanto richiamate nel DDG n. 2442/2016;
- degli artt. 5, lett. d) e 9 lett. c) del "Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione Siciliana" (doc. 3), approvato con DDG 793/2015, ove interpretati nel senso che il Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali sarebbe un documento componente il progetto definitivo o comunque necessaria al fine di addivenire alla redazione e presentazione del progetto definito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono profili di fondatezza, prima facie, con riguardo all'interpretazione cesurata, secondo la quale il Nulla Osta della Soprintendenza

ai Beni Culturali ed Ambientali sarebbe un documento componente il progetto definitivo o comunque necessaria al fine di addivenire alla redazione e presentazione del progetto definito;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare richiesta anche con riferimento al periculum in mora, ai fini dell'ammissione con riserva, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

Accoglie la domanda cautelare richiesta, ai fini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di gennaio 2018.

Condanna l'Assessorato intimato al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) a favore del comune ricorrente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente, Estensore

Nicola Maisano, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO